

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 592

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro della difesa

(MARTINO)

dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

e dal Ministro degli affari esteri

(RUGGIERO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1387)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 2001*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 LUGLIO 2001, N. 294

All'articolo 1:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita».

All'articolo 2:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Disposizioni di convalida*). - 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27*). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è inserito il seguente:

"3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera"».

DECRETO-LEGGE